



TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento n. RG 3369/2011 promosso da

Bv. Gianni

contro

Lc. Luigi

Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.

ha pronunciato la seguente

INDICAZIONE CASO.it
ORDINANZA
CONSIDERATO IN FATTO

- che non è contestato che Bv. Gianni è creditore dell'Immobiliare Sv. srl in forza di quanto disposto dalla sentenza n. 76/2009 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 29.1.2009 passata in giudicato a seguito del decorso del termine annuale d'impugnazione;
- che tale credito è stato accertato in esito al giudizio promosso da Bv. Gianni con atto di citazione notificato all'Immobiliare Sv. srl, a mani del legale rappresentante della stessa Lc. Luigi, in data 17.11.2004;
- che nel corso del citato giudizio all'udienza del 27.4.2007 si costituiva l'Immobiliare Sv. srl a ministero dei difensori avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che avevano ricevuto procura alle liti da Lc. Luigi nella sua qualità di liquidatore dell'Immobiliare Sv. srl;
- che, in realtà, risulta documentato in atti che l'Immobiliare Sv. srl, all'epoca della sua costituzione in giudizio, era già stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 25.1.2007 essendo stata posta in liquidazione in data 13.12.2006 con la nomina del liquidatore nella persona di Lc. Luigi, già amministratore e titolare della quota dell'80% del capitale sociale;
- che tali vicende societarie non risultano riferite all'atto della costituzione in giudizio di Lc. Luigi nella sua affermata qualità di liquidatore.

OSSERVATO IN DIRITTO

Il valore da attribuire alla cancellazione della società dal registro delle imprese è, significativamente, mutato a seguito della riforma del diritto societario. L'atto finale della liquidazione delle società è l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, che ha acquisito nel tempo e nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale significati ed effetti differenti a seconda del tipo di ente.

A norma dell'art. 2312 c.c., rimasto immutato, per le società personali è la cancellazione a segnare il momento estintivo ed alla stessa va riconosciuta, così come all'iscrizione, efficacia dichiarativa, avendo lo scopo di rendere ai terzi opponibile un determinato fatto, che, tuttavia, si deve essere concretamente verificato. Per l'effetto, si ritiene che una società di persone non possa considerarsi definitivamente estinta in presenza di rapporti giuridici pendenti in quanto la cancellazione non è da sola sufficiente.

La norma prevede inoltre che i creditori sociali insoddisfatti possano agire nei confronti dei soci e dei liquidatori se l'insolvenza sia imputabile ad un contegno colposo di questi ultimi anche se, in realtà, tale assunto sembrerebbe collidere con la natura dichiarativa della cancellazione. Infatti, se la società non si estingue per la presenza di debiti, le disposizioni di cui al 2312 c.c. non potrebbero allora mai trovare applicazione.

Al contrario, per le società di capitali, nella vigenza della vecchia disciplina, la questione non era affatto pacifica. La dottrina prevalente riteneva che la cancellazione, disciplinata dall'art. 2495 c.c., avesse effetto costitutivo dell'estinzione della società. In giurisprudenza, al contrario, si sosteneva che l'effettiva estinzione della società non conseguisse all'esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, bensì alla completa definizione dei rapporti giuridici pendenti e soprattutto di tutte le passività sociali.

In altri termini si riteneva che la chiusura della liquidazione dovesse essere reale ed effettiva, poiché la permanenza di rapporti non definiti, o non esauriti, e di passività non soddisfatte fosse epifanica della sostanziale sopravvivenza della persona giuridica, anche se formalmente cancellata dal registro delle imprese¹.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale trovava origine nell'esigenza di tutelare i creditori che potevano altrimenti vedersi pregiudicati da liquidazioni fraudolente. In questo modo si ottenevano tre risultati: la società rimaneva assoggettabile a fallimento anche dopo un anno dalla cancellazione prevista dall'art. 2495 c.c.; il compito dei

¹ Cf. Cass. 20 ottobre 1998, n. 10380, in *Giur. comm.*, 2000, 4, II, 281; Cass. 4 ottobre 1999 n. 11021, in *Giust. civ. mass.*, 1999, 2064; Cass. 5 settembre 1996 n. 8099 e 27 maggio 1996 n. 4884, in *Società*, 1996, 889;

creditori era più agevole in quanto potevano proporre le loro azioni nei confronti di un unico soggetto e non verso la pluralità dei soci; infine, restavano privilegiati i creditori sociali rispetto ai creditori particolari.

La riforma del diritto delle società è, come noto, intervenuta sul tema "replicando" in parte il vecchio art. 2495 c.c. (la norma continua ad investire i liquidatori dell'onere della cancellazione) e sancendo, altresì, che la stessa possa avvenire anche d'ufficio, secondo il dettato dell'art. 2490, comma 6, c.c. qualora la società non abbia provveduto al deposito del bilancio annuale di liquidazione per tre anni consecutivi, e, quindi, quando manchi la pubblicità di un'attività liquidatoria.

Alla luce del pregresso dibattito, il legislatore ha poi recepito le complesse problematiche afferenti l'individuazione del momento dell'estinzione della società, con particolare riferimento all'efficacia costitutiva dell'adempimento pubblicitario della cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese.

Ed, infatti, ha previsto che una volta cancellata la società, questa si estingue ipso facto, come desumibile chiaramente dall'espressione "...ferma restando la estinzione della società..." utilizzata nel corpo dell'art. 2495 c.c.

La novella ha voluto, in questo modo, rimarcare l'efficacia estintiva della cancellazione rispetto alle precedenti interpretazioni che esigevano, al contrario l'effettivo "esaurimento" di tutti i rapporti pendenti.

Il dettato normativo, infatti, parrebbe indicare in modo inequivocabile che la cancellazione determini anche l'estinzione della società.

La tutela dei creditori è infatti rimessa alla specifica capacità di monitoraggio ed azione degli stessi, indirizzandosi tanto nei confronti dei soci, laddove questi abbiano ricevuto riparti, quanto dei liquidatori in ipotesi di loro inottemperanze o violazioni.

D'altra parte, poi, come facilmente desumibile dall'art. 2495 c.c., l'estinzione della società non è inibita dall'esistenza di debiti visto che il legislatore prende in considerazione l'ipotesi che la società si estingua, nonostante il mancato pagamento dei creditori sociali, sancendo espressamente "...ferma restando l'estinzione della società...i creditori insoddisfatti..." potendosi osservare, a tale proposito, che la scelta legislativa esclude, appunto, che dopo la cancellazione i creditori insoddisfatti possano chiedere il pagamento a soggetti diversi dai soci e dai liquidatori, nei limiti e nei modi previsti dalla norma, e che possano invocare il mancato pagamento per ottenere la "reiscrizione" della società, o, comunque, affermarne la sopravvivenza.

Come si vede, allora, estinzione della società ed esistenza di debiti sono fattispecie ontologicamente compatibili, sicché la persona giuridica può estinguersi anche in presenza di passività attuali o potenziali.

Il legislatore ha dunque scelto di privilegiare, tra i vari interessi, la certezza dei rapporti giuridici che sarebbe compromessa ammettendo la permanenza in vita della società senza limite temporale nonostante la cancellazione, sebbene tale scelta lasci molti dubbi perché non è idonea a tutelare adeguatamente i creditori sociali.

Il mancato riferimento, nell'art. 2495 comma 2 c.c., alla società come soggetto destinatario della pretesa dei creditori sociali non soddisfatti agli esiti del procedimento di liquidazione, conferma che non esiste più, dopo la cancellazione, un patrimonio sociale distinto da quello personale dei soci.

I creditori sociali non soddisfatti, infatti, possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci e, ciò fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Così ripercorso il paradigma normativo e giurisprudenziale cui si deve far riferimento nel caso di specie occorre subito osservare come la circostanza che all'epoca della liquidazione il credito del Bv. non fosse ancora sorto non rappresenta un fatto estintivo della pretesa azionata dall'attuale attore nei confronti di Lc. Luigi, quale liquidatore della società Immobiliare Sv. srl.

Si deve, infatti, sottolineare che la responsabilità del liquidatore inerisce ad una ipotesi di lesione del diritto di credito e che la stessa deve ravvisarsi anche allorché il liquidatore abbia proceduto al riparto finale di liquidazione e alla cancellazione della società pur essendo consapevole - ovvero dovendolo essere sulla base della diligenza professionale - dell'esistenza di passività anche solo potenziali.²

E non v'è dubbio che le circostanze di fatto sopra riferite evidenzino come il convenuto Lc. Luigi, già amministratore della Immobiliare Sv. srl, e, successivamente, liquidatore della stessa abbia proceduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese nella piena consapevolezza della pendenza del giudizio instaurato dall'attuale attore nei confronti della società per vedersi riconosciuta la riduzione del prezzo di acquisto di un immobile e la restituzione della somma corrispondente.

² Cfr. Trib. Milano, 14 novembre 2007, in *Società*, 2009, 8, 1045.

L'originaria contumacia dell'Immobiliare Sv. srl nel giudizio, ritualmente, instaurato nei suoi confronti, nonché la successiva "silente" costituzione del Lc. Luigi nella sua affermata qualità di liquidatore della società Immobiliare Sv. srl quando questa era già stata cancellata dal registro delle imprese, nel contesto processuale sopra descritto, al di là di ogni diversa considerazione sulla diligenza del difensore all'atto di assumere l'incarico professionale sulla legittimazione ad agire del proprio cliente, evidenziano una condotta dell'attuale convenuto, significativamente, colpevole rispetto alla lesione del diritto di credito, ancorché, potenziale dell'attuale attore e, sostanzialmente, preordinata ad impedire eventuali iniziative, all'epoca possibili, nei confronti della società ai sensi dell'art. 10 LF , ovvero ad ottenere un titolo esecutivo nei suoi stessi confronti nella qualità di liquidatore con notevole anticipo rispetto ai tempi della presente decisione.

C'è da chiedersi, peraltro, se la costituzione del Lc. in quel giudizio, in assenza di qualsiasi legittimazione societaria, non avesse potuto rendere possibile, già in quella sede, un'estensione della domanda nei suoi confronti quale liquidatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2489 e 2495 cc

Con riferimento al "quantum", peraltro, non oggetto di specifica contestazione nell'ammontare richiesto, non può che farsi riferimento al contenuto dispositivo della sentenza n. 76/2009 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 29.1.2009 passata in giudicato a seguito del decorso del termine annuale d'impugnazione, oltre alle spese di registrazione della sentenza di euro 1712,13 con esclusione di qualsivoglia risarcimento a titolo di danno non patrimoniale in quanto non provato.

L'accoglimento della domanda proposta dal Bv. impone la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

in accoglimento della domanda proposta

condanna LC. Luigi al pagamento in favore di BV. Gianni della somma di euro 69.592,67 oltre interessi legali dal 29.1.2009 al saldo, oltre alle spese di registrazione della sentenza pari ad euro 1712,13;

condanna, altresì, LC. Luigi alla rifusione delle spese di lite sostenute da BV. Gianni nel presente giudizio, spese che liquida nella complessiva somma di euro 2.600,00 di

cui euro 384,87 per spese, euro 1.014 per diritti e il residuo per onorari di avvocato.
Oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ravenna il 20.1.2012

Il giudice

Dott. Roberto Sereni Lucarelli